

# La bilateralità sostiene ricambio generazionale e riqualificazione

## Le finalità

Con l'avvio dei versamenti da parte delle imprese al Fondo di solidarietà bilaterale istituito da Assotelecomunicazioni – Asstel con Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni prende consistenza il salvadanaio per tutte le imprese appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni per finanziare i piani di formazione e riconversione dei lavoratori, ma anche per supportare il ricambio generazionale.

L'ultimo passaggio legislativo è avvenuto lo scorso 4 agosto con il Decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Mef) che ha istituito presso l'Inps il "Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni", secondo quanto imprese e sindacati avevano stabilito con un accordo del 2020. A completamento dell'ammortizzatore di settore, le parti attendono però anche gli stanziamenti di fondi pubblici.

Il fondo provvederà a interventi di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione e crisi e riguarda tutte le imprese appartenenti alla Filiera delle Telecomunicazioni, sia quelle non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 – quindi già coperte dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) – che quelle rientranti nell'ambito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Il Fondo attuerà interventi per tutti i dipendenti delle telecomunicazioni, anche quelli con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Sono invece esclusi i dirigenti. Per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all'erogazione dell'assegno di in-

tegrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per tutte le imprese aderenti al Fondo invece sono assicurate numerose prestazioni, come il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ma anche prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro o in caso di cessazione. Assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il versamento mensile, in via opzionale, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni.

Le imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, a partire da questo mese hanno versato un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell'impresa e un terzo a carico dei lavoratori). In caso di erogazione dell'assegno di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Tutte le altre imprese invece dovranno versare un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico dell'impresa e un terzo a carico dei lavoratori). In caso di ricorso all'integrazione, in termini di importi, della NASpI è dovuto un contributo addizionale, a carico dell'impresa.